



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 155 DEL 17/09/2024

**OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE PORZIONE DI ARENILE DELLA
SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "ELBAMAN TRIATHLON 2024"**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO

VISTA la nota della Società Sportiva Elbaman Team SSDRL acclarata dagli Uffici Comunali in data 27/08/2024 prot. 11323, con la quale si chiede di poter occupare un'area demaniale marittima della Spiaggia di Marina di Campo al fine di svolgere alcune fasi della manifestazione denominata Elbaman 2024 in programma per i giorni 28 e 29 settembre 2024;

VISTO che la richiesta prevede l'occupazione dell'area dalle ore 07.00 del giorno 26/09/2024 alle ore 09.00 del giorno 01/10/2024 anche al fine di installare le strutture necessarie all'evento;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 13/08/2024 avente ad oggetto "programma manifestazioni sportive stagione turistica 2024 realizzazione evento sportivo Elbaman Triathlon, con la quale si dava mandato al Responsabile dell'area tecnica edilizia urbanistica e demanio a predisporre tutti gli atti necessari a garantire il supporto logistico alla manifestazione;

PRESO ATTO per la realizzazione di tale evento si richiede l'occupazione di un'area demaniale marittima della spiaggia di Marina di Campo, compresa tra lo stabilimento balneare "Il Capriccio" e lo stabilimento "La Lucciola" come da planimetria allegata, dal giorno 26/09/2024 al 01/10/2024;

RICHIAMATA l'autorizzazione demaniale n. 73/2024 del 11/09/2024 avente ad oggetto "*autorizzazione svolgimento manifestazione denominata "Elbaman Triathlon 2024"*";

RITENUTO pertanto di dover interdire il tratto di arenile compreso tra lo stabilimento balneare "Il Capriccio" e lo stabilimento "La Lucciola" come da planimetria allegata, dalle ore 07.00 del giorno 26/09/2024 alle ore 09.00 del 01/10/2024;

VISTO l'art.105 del D.Lgs. 112/98;

VISTA la Legge Regionale 1.12.1998 n.88;

VISTO l'art. 5, c.2 D.P.C.M. del 22.12.2000, relativo al trasferimento di risorse dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

CONSIDERATO che il conferimento ai Comuni delle Funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo è avvenuto senza soluzione di continuità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023 con il quale si nominava il Responsabile dell'Area Tecnica edilizia urbanistica e demanio;

Per quanto in premessa richiamato

ORDINA

- **Dalle ore 07:00 del 26/09/2024 alle ore 09:00 del giorno 01/10/2024:**

l'interdizione della parte di arenile della Spiaggia di Marina di Campo compresa tra lo stabilimento "il Capriccio" e lo stabilimento "La Lucciola" come da planimetria allegata, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione "Elbaman Triathlon 2024".

- All'SSDRL Elbaman Team il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Alla scadenza della presente disposizione si dovrà provvedere al completo ripristino degli spazi utilizzati;
 - L'area interessata dovrà essere appositamente delimitata;
 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente disposizione;
 - E' fatto obbligo rispettare le prescrizioni del piano della sicurezza;
 - Dovranno essere osservate tutte le norme di vigilanza e quelle riferite alla sicurezza ed all'incolumità pubblica di chiunque assista agli eventi previsti. L'Uff. Demanio, rimane dunque manlevato da qualsivoglia responsabilità in caso di mancata osservanza e rispetto delle disposizioni contenute;

DISPONE

Che la presente sia trasmessa alla Capitaneria di porto di Portoferraio, alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo all'Area Vigilanza, all'Ufficio LL.PP e Ambiente e all'ASSDRL Elbaman Team.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dall'emanazione dello stesso o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

